

L'adempimento consente di conoscere i dati su contribuiti, sovvenzioni e sostegni

Onlus trasparenti entro il 28/2

Da pubblicare le donazioni superiori a 10 mila euro

DI CLAUDIA MARINOZZI

Entro il prossimo 28 febbraio 2019 le associazioni e fondazioni che nell'anno 2018 abbiano ricevuto da soggetti pubblici qualsiasi tipo di vantaggio economico, per un importo pari o superiore a 10mila euro, sono tenute a pubblicare le relative informazioni sul proprio sito internet o portale digitale (articolo 1, comma 125 e seguenti della legge 124/2017).

Ambito soggettivo. Sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza con scadenza il prossimo 28 febbraio 1) le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus; 2) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno due regioni (art. 13 L. 349/1986); le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Ambito oggettivo. Costituiscono oggetto di pubblicità i dati relativi a contributi; sovvenzioni; sostegni; incarichi retribuiti; vantaggi economici di qualunque genere; ricevuti a vario titolo dalle P.A. e dagli enti assimilati (art. 1, c. 125 L. 124/2017) di valore superiore ad € 10.000 (art. 1, c. 127 L. 124/2017).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre chiarito (Cir. n. 2/2019) che devono essere oggetto di pubblicità anche le somme erogate dalle P.A. a titolo di compenso per servizi effettuati e/o per cessioni di beni;

percepiti a titolo di cinque per mille. Nella riferita Circolare è inoltre evidenziato che l'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le operazioni che hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000.

Ambito temporale delle operazioni oggetto di pubblicità. Sono soggette all'obbligo di pubblicità entro il 28 febbraio, i dati relativi alle somme effettivamente incassate nell'anno solare precedente, cioè indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono (Cir. Min. Lav. 2/2019). Entro il 28 febbraio 2019 dovranno quindi essere pubblicati i dati relativi a tutte le somme effettivamente incassate nel corso del 2018 anche se si riferiscono ad operazioni di competenza di altra

annualità.

I dati oggetto di pubblicazione. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Cir. Min. 2/2019), le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); di data di incasso; e) causale.

Modalità e termini per la pubblicazione dei dati. I dati devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti.

Sanzioni. Il mancato adempimento all'obbligo di pubblicità e trasparenza da parte di associazioni e fondazioni non comporta l'applicazione di alcuna sanzione (Cir. Min. Lav. n. 2/2019), tuttavia non è da escludere che gli enti pubblici possano ritenere inopportuna l'inadempienza e negare quindi in futuro l'erogazione di fondi.

Assolto il fornitore per evasione indotta

Può essere annullata la condanna per evasione Iva dell'imprenditore coinvolto nel crac Parmalat. In altri termini può essere assolto il fornitore che non paga l'imposta per la crisi di liquidità generata dall'insolvenza del grande gruppo industriale. E quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6920 del 13 febbraio 2019, ha annullato con rinvio la condanna per evasione Iva decisa dalla Corte d'Appello di Lecce nei confronti di un manager che non aveva versato l'imposta dopo essere stato «affamato» dal gruppo Parmalat.

In secondo grado la difesa dell'uomo aveva giustamente rappresentato, ad avviso dei Supremi giudici, l'esistenza del peculiare stato di crisi derivante dal crac Parmalat, con le conseguenti forzose sospensioni di pagamento e quindi il difetto dell'elemento psicologico anche in ragione della crisi generale, nonché dell'avvenuto ravvedimento operoso a seguito del concordato piano di ammortamento del debito tributario con l'amministrazione finanziaria. Per la terza sezione penale la condanna inflitta all'imprenditore non è correttamente motivata: «sul punto gli Ermellini ricor-

dano che nulla invece è stato dedotto in relazione alla peculiarità della vicenda, alla necessità di fare fronte alle commesse Parmalat (a fronte anche delle urgenze rappresentate dalle figure pubbliche di riferimento della procedura concorsuale) ed al conseguente ulteriore indebitamento. Si che, in buona sostanza, è venuta meno la risposta alle questioni decisive agitate col gravame, del quale l'imputato s'è nuovamente doluto di fronte alla Suprema corte. La sentenza impugnata, di fatto, si è solo dilungata sull'illustrazione della fattispecie dell'evasione Iva, ricordando che l'imprenditore aveva scelto di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e infine, in modo del tutto insufficiente, ha richiamato i principi in tema di elemento psicologico, sottolineando l'irrelevanza della crisi di liquidità del soggetto tenuto al pagamento fiscale.

Oltre a ciò, scrive Piazza Cavour, sono stati riportati ampi stralci della sentenza n. 8352 del 2015, con successivi richiami alla norma di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

In altri termini la motivazione è stata ritenuta insufficiente.

Debora Alberici



Testo della sentenza sul sito www.italiaggi.it

www.italiaggi.it/documenti-italiaggi

Anagrafe fiscale holding, gli invii a fine marzo

Più tempo per l'anagrafe tributaria delle holding. Prima scadenza per la comunicazione mensile all'anagrafe tributaria perlomeno a fine marzo per le holding che verificano i requisiti di cui all'art. 162-bis del Tuir e che, per effetto delle nuove norme introdotte dal dlgs 142/2018, devono oggi adempiere all'«archivio dei rapporti finanziari» (art. 10, co. 10, dlgs 141/2010 nella nuova formulazione). Questa l'interpretazione, estensiva e sostanziale emersa durante il convegno di FederHolding tenutosi ieri a Milano.

La norma letteralmente prevederebbe la comunicazione mensile entro fine mese (si veda *Italia Oggi* del 12 febbraio), così da far coincidere la prima comunicazione con la prima scadenza relativa al 2019 (i.e. comunicazione di febbraio relativa a gennaio 2019). Tale tempistica è però assai stretta e sta mettendo in difficoltà gli operatori.

FederHolding quindi, con una interpretazione che bada alla sostanza della norma e che sarà inoltrata per condisione all'Agenzia delle Entrate, ha indicato quale prima scadenza per la comunicazione: a) l'ultimo giorno del mese seguente all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018, per questioni sistematiche (la volontà del legislatore sarebbe stata quella di rendere la norma applicabile a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018) o, nella peggiore delle ipotesi, b) l'ultimo giorno di marzo, dovendosi rispettare il termine di 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente (art. 3, comma 2, L. 21/2009) e dalla data di entrata in vigore della norma che è stata il 12 gennaio 2019. In ogni caso, la comunicazione dovrà riguardare tutte le mensilità a partire da gennaio 2019.

Il «pasticcio» nasce da fatto che non è stata indicata una decorrenza ad hoc della norma in tema di comunicazione all'anagrafe tributaria delle holding ma anzi risulta applicabile la disposizione in tema di decorrenza utile per il trattamento fiscale ai fini Ires ed Irap. Tale norma prevede che le nuove regole si applichino a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2018 e fa salvi i comportamenti progressivi; ma la medesima decorrenza crea, per il diverso adempimento dell'anagrafe dei rapporti, un «cortocircuito sistemico» e la necessità di interpretazioni sostanziali.

Vincenzo Errico, presidente FederHolding e Giacomo D'Angelo

Al via la blacklist Ue sul rischio riciclaggio

Al via la blacklist Ue sul riciclaggio di paesi terzi. Ieri la Commissione europea ha pubblicato la lista dei 23 paesi terzi che presentano lacune normative in tema di antiriciclaggio e lotta al terrorismo. Vera Jourava, commissario per la giustizia, nel presentare la nuova lista dell'Ue ha chiarito come «i tempi in cui siamo stati troppo ingenui sono finiti. L'Unione europea non può essere la lavanderia per il denaro sporco». Lo scopo dell'elenco è dunque quello di proteggere il sistema finanziario dell'Unione europea prevenendo i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. La blacklist è il risultato di un processo di screening che ha visto inizialmente coinvolti 132 paesi terzi che presentano legami significativi con l'Unione europea. 78 giurisdizioni sono state scartate perché ritenute compliant dal punto di vista normativo del riciclaggio e della lotta al terrorismo. I 54 rimasti sono stati invece sottoposti ad un ulteriore screening. La Commissione ha quindi valutato: il livello di minaccia esistente, il quadro giuridico, i controlli messi in atto per prevenire il riciclaggio di denaro e i rischi di finanziamento del terrorismo, la loro effettiva attuazione, i poteri delle autorità competenti, le sanzioni e se esiste un registro dei titolari effettivi delle società. Oltre ciò si è anche tenuto conto del lavoro di azione finanziaria internazionale (GafI), per giungere ai nomi finali.

Dall'analisi è dunque emerso come ci siano 23 paesi extra con carenze strategiche nei loro regimi anti riciclaggio e di lotta al terrorismo. La lista pubblicata dalla Commissione risulta essere composta da 12 paesi elencati dalla task force di azione finanziaria, ai quali ne sono stati aggiunti altri 11. I 23 sono dunque: Afghanistan, Samoa americane, Bahamas, Botswana, Repubblica democratica popolare di Corea, Etiopia, Ghana, Guam, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane, Yemen.

Giorgia Pacione Di Bello